



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 DEL 23-12-2022	OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2023
---------------------------------	---

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventitre** del mese di **dicembre**, alle ore **9:00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **09:00, in seduta pubblica, di Prima** convocazione, sessione **Ordinaria**.

Il Sindaco Ing. EMANUELE MOGGIA e i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO

EMANUELE MOGGIA
VINCENZO ROLLANDO
GIOVANNI ZANINI
PIERLUIGI CHIASSONI
ENRICO MAGNANI
PIETRO MOTTO
GIANNI SAPORITI
ALESSANDRO RAGGI
DANIELE BETTA
GINO POLLICARDO
TATIANA PEPE

PRESENTE ASSENTE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Consiglieri assegnati n. 11 compreso il Sindaco; in carica n. 11 compreso il Sindaco; presenti n. 8
assenti n. 3;

RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE

- Presiede il Sig. Ing. EMANUELE MOGGIA, in qualità di SINDACO;
- Partecipa con funzioni di Segretario il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARINA DEL RY;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

DATO ATTO CHE, come previsto da "Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive, videoconferenza da remoto, pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale, nonché delle Commissioni e attività istruttorie degli Uffici", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20/07/2020, lo svolgimento della presente seduta avviene in modalità telematica da remoto.

EMANUELE MOGGIA presente presso sede la comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico

VINCENZO ROLLANDO presente presso sede la comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico

PIERLUIGI CHIASSONI collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

PIETRO MOTTO presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico

GIANNI SAPORITI collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

TATIANA PEPE presente presso sede comunale e collegata a mezzo videocamera e dispositivo informatico

ALESSANDRO RAGGI collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

GINO POLLICARDO collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

Il Segretario Comunale dott.ssa Marina Del Ry è presente presso sede comunale e collegata a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Si dà atto che la piattaforma telematica permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, e che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, di percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e di intervenire nella discussione. Si dà atto inoltre che la piattaforma informatica prescelta consente a cittadini/utenti terzi esterni di assistere in diretta alla seduta telematica da remoto, secondo specifiche istruzioni tecniche pubblicate sul sito internet istituzionale in homepage unitamente all'avviso di convocazione della seduta. La seduta viene trasmessa in tempo reale sul canale Youtube e il video della seduta può essere seguito in diretta anche attraverso il link sul sito internet istituzionale e attraverso la pagina Facebook del Comune, i canali Telegram e WhatsApp.

I componenti partecipanti alla seduta sono dotati di collegamento internet che assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, quindi si procede al regolare svolgimento della seduta. La registrazione audio-video verrà conservata agli atti d'ufficio.

Il Sindaco comunica al Consiglio che sono state confermate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art 13 D.L. 201/2011, come modificato dall'art 1 comma 707 della Legge n. 147/2013 recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU;

RILEVATO CHE la legge 147/2013, all'art.1 comma 703 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che "l'istituzione della IUC" lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art.1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019 (Legge Finanziaria 2020) che ha previsto, a decorrere dall'anno 2020 l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1,

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

CONSIDERATO pertanto che dal 2020 l'IMU (Imposta municipale propria) è disciplinata ai sensi delle disposizioni previste dai commi da 739 a 783 della legge n. 160 del 27/12/2013 mentre la TASI è pertanto abolita;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

VISTO l'art. 1 comma 743 e i commi dal 761 al 766 della Legge 160 del 27/12/2019 (Legge Finanziaria 2020) che:

- definisce il soggetto passivo di imposta il possessore di immobili intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- Stabilisce le modalità e i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

VISTO il comma 740 della Legge 160 del 27/12/2019 (Legge Finanziaria 2020) secondo il quale il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9, intendendo per abitazione principale, come definito dal comma 741, l'immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 741 lettera c) della normativa di cui sopra, al quale si rimanda, sono definite le altre fattispecie assimilate all'abitazione principale;

VISTO l'art. 1, comma 749 della legge 160/2019 secondo cui:

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- La suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8 comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (Cooperative edilizie a proprietà indivisa, ARTE, ex IACP);

VISTO l'art. 1, comma 751 della legge 160/2019 secondo cui *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”*;

VISTO l'art. 1 comma 758 della Legge 160/2019 che stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

ACCERTATO che l'art. 1 comma 747 lettera c) legge 160/2019 ha confermato, la riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU per gli immobili dati in comodato d'uso ai figli o genitori, a condizione che il contratto venga registrato ed il comodante possieda un solo immobile nel territorio italiano, e lo stesso risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è locato l'immobile concesso in comodato, possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Restano esclusi i comodati per le categorie di lusso A/1 – A/8 – A/9);

TENUTO CONTO che continua ad essere applicabile l'aliquota agevolata prevista dal Comune per l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito, a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli) e che questa continuerà ad applicarsi con le regole comunali e si cumulerà con quella statale, limitatamente ai casi che rispettano le condizioni previste dalla Legge;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2023 sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Comunale IUC approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 27/08/2014 e ss. mm. e ii. e in particolare il Capitolo 1 – Regolamento Componente IMU;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge ha previsto che la riscossione dell'IMU dovrà avvenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, o in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni normative, tra le competenze del Consiglio comunale;

DATO ATTO altresì che con la presente deliberazione si vanno a confermare le aliquote IMU applicate nel 2022;

RILEVATO che, in base alla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18/02/2020, per l'anno 2020, e comunque sono all'adozione del decreto di cui all'art.1 comma 756 della L. 160/2019, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote

dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214;

DATTO ATTO che il decreto di cui all'articolo 1 comma 756 della Legge n. 160 del 27/12/2019 non è ancora stato adottato;

DATO ATTO che;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

RICHIAMATA la legge n. 160/2019 alla quale si rimanda per tutti gli aspetti normativi della disciplina dell'IMU;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio ex art 49 e articolo 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

CON VOTAZIONE resa per appello nominale da n. 8 Consiglieri presenti e n. 8 Consiglieri votanti: n. 8 favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario

DELIBERA

- 1) **LA PREMessa** narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI CONFERMARE per l'anno 2023 le aliquote per il tributo IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA già applicate nell'anno 2022** e di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:

- a) **Aliquota 0,60 per cento (6 per mille):**

- per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze così come definito dall'art 1 comma 741 l 160/2019.

▪

b) Aliquota 0,46 per cento (4,6 per mille):

- per le unità immobiliari e relative pertinenze di proprietà di A.R.T.E. (ex IACP) adibite ad abitazione principale degli assegnatari.
- Per l'unità immobiliare (accatastata con categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7) concessa in comodato gratuito, a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli) purché il parente in questione la utilizzi come abitazione principale e non possieda, unitamente agli altri componenti del suo nucleo familiare, altra unità immobiliare nel territorio nazionale; per usufruire del presente beneficio il contribuente, soggetto passivo, dovrà presentare comunicazione, a pena di decadenza, entro e non oltre la data di scadenza del versamento a saldo dell'imposta riferita al primo anno di comodato, su apposito modulo distribuito presso gli uffici del Comune; tale comunicazione si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni salvo eventuali variazioni che dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta.
- Per l'unità immobiliare locata, (accatastata con categoria da A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7) con contratto registrato, ad un soggetto residente che la utilizzi come abitazione principale. (L'agevolazione è concessa ai soggetti passivi dell'imposta anche se non residenti nel Comune di Monterosso al Mare). Per fruire di tale agevolazione il soggetto passivo dovrà presentare comunicazione, a pena di decadenza, entro e non oltre la data di scadenza del versamento a saldo dell'imposta riferita al primo anno di locazione, su apposito modulo distribuito presso gli uffici del Comune; tale comunicazione avrà validità per tutta la durata del contratto salvo eventuali variazioni che dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta;
- per le unità immobiliari e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che gli stessi risultino iscritti all' A.I.R.E. del Comune di Monterosso al Mare ovvero, se non iscritti, che non possiedano altri immobili nel territorio nazionale e che, in entrambi i casi, l'immobile adibito ad abitazione principale non risulti locato.

c) Aliquota 1,06 per cento (10,6 per mille):

- l'unità immobiliare accatastata con categoria A/1 – A/8 – A/9 – A/10;
- l'unità immobiliare accatastata con categoria C/1 – C/3;
- l'unità immobiliare accatastata con categoria D (di cui 0,76 per cento (7,6 per mille) di competenza statale e 0,30 per cento (3,0 per mille) di competenza comunale):

d) Aliquota ordinaria 0,85 per cento (8,5 per mille): (eccetto A/1-A/8-A/9-A/10-C/1-C/3-D)

- per le aree fabbricabili come definite dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 504/1992;
- per tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere precedenti;
- per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 utilizzate per lo svolgimento di attività ricettiva in forma non imprenditoriale. L'aliquota ordinaria potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'attività ha avuto inizio. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza.

3) **DI AZZERARE**, come previsto dall'art. 1 commi 750 e 752 della legge 160/2019:

- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133;
 - l'aliquota di base per i terreni agricoli;
- 4) **DI AZZERARE** inoltre l'aliquota per l'unità immobiliare locata, (accatastata con categoria da A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7) con contratto registrato, ad un NUOVO NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE che la utilizzi come abitazione principale. (L'agevolazione è concessa ai soggetti passivi dell'imposta anche se non residenti nel Comune di Monterosso al Mare). Per fruire di tale agevolazione il soggetto passivo dovrà presentare comunicazione, a pena di decadenza, per ogni anno di imposta, su apposito modulo distribuito dall'Ufficio Tributi del Comune, entro e non oltre la data di scadenza del versamento a saldo dell'imposta anno 2021 producendo tutta la documentazione richiesta;
- 5) **DI CONFERMARE** altresì per l'anno 2023 la detrazione prevista dall'art. 1 comma 749 della legge 160/2019, da applicarsi all'Imposta Municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00;
- 6) **DI DARE ATTO** che ai sensi della medesima normativa la sopra indicata detrazione di euro 200,00 si applica anche alle unità immobiliari di proprietà di ARTE (ex IACP) adibite ad abitazione principale degli assegnatari.
- 7) **DI DARE ATTO** che, l'IMU **non si applica** all'abitazione principale, alle fattispecie ad essa assimilate ed agli altri casi previsti dalla legge 160/2019
Di dare atto altresì che:
- che si applicano le esenzioni per i terreni agricoli previste dall'art. 1 comma 758 della Legge 160/2019;
 - che continua ad essere applicabile l'aliquota agevolata prevista dal Comune per l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito, a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli) e che questa continuerà ad applicarsi con le regole comunali e si cumulerà con quella statale, limitatamente ai casi che rispettano le condizioni previste dalla Legge di Stabilità 208/2015;
- 8) **DI DARE ATTO** che il pagamento dell'IMU deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nell'art 1 della Legge 160/2019;
- 9) **DI DARE ATTO** che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsti dalla normativa vigente;
- 10) **DI DARE ATTO** che la stima dell'entrata per IMU è stata determinata sulla scorta dei dati presenti sul Portale del Federalismo Fiscale tenuto conto delle detrazioni operate dallo Stato per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale ed esaminato altresì il gettito dell'imposta nella precedente annualità;
- 11) **DI DISPORRE** l'inserimento del presente provvedimento nel *Portale del Federalismo Fiscale* in adempimento dell'obbligo di invio di cui all'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;
- 12) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente;
- 13) **DI INDIVIDUARE** nella Dott.ssa Barbara Raso quale Funzionario preposto all'esecuzione della presente Deliberazione e quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;

Su proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli regolarmente resi dai n. 8. Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.



Cinque Terre Provincia della Spezia



VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SI ESPRIME

**PARERE Favorevole IN DATA 12-12-2022 SULLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI
DEGLI ART. 49 E 147 BIS DEL D.Lgs. 267/2000**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Barbara RASO**

SI ESPRIME

**PARERE Favorevole IN DATA 12-12-2022 SULLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI
DEGLI ART. 49 E 147 BIS DEL D.Lgs. 267/2000**

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Barbara RASO**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DOTT.SSA MARINA DEL RY)

IL PRESIDENTE
(F.to Ing. EMANUELE MOGGIA)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per rimanervi fino al 02-02-2023.

Dalla Residenza Municipale addì 18-01-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DOTT.SSA MARINA DEL RY)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del
18/08/2000

Dalla Residenza Municipale addì 23-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DOTT.SSA MARINA DEL RY)

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA MARINA DEL RY)